



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL
“SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (RSU E
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON) DA BORDO DELLE NAVI
ORMEGGiate NEL PORTO DI TRAPANI AI SENSI DEL D. LGS. N.
182/2003 E DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I.” – DURATA 4 ANNI – CIG
7721592B49**



Articolo 1 – Oggetto e durata del contratto

Il contratto ha per oggetto la concessione del “Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti (RSU e rifiuti speciali pericolosi e non) da bordo delle navi ormeggiate nel porto di Trapani ai sensi del D. Lgs. N. 182/2003, del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.”, (d’ora in poi Servizio).

Il Servizio di cui trattasi consiste nel ritiro, trasporto ed invio allo smaltimento o recupero dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali e dei residui del carico, così come specificato nel presente capitolato.

L’impresa aggiudicataria prende atto che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale si riserva la facoltà di modificare, variare e/o integrare, anche per l’aspetto tariffario, quanto forma oggetto del presente capitolato in ragione delle eventuali mutate sopravvenute circostanze di fatto e/o di diritto e/o delle diverse e/o nuove valutazioni, che influiscano e/o vadano comunque ad interessare il Servizio di cui trattasi.

Il contratto ha la durata di 4 (quattro) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo casi di revoca/recesso o decadenza/risoluzione.

Articolo 2 – Documenti del contratto

Costituiranno parte integrante del contratto:

- la Lettera Invito;
- il presente Capitolato d’Oneri;
- il DUVRI (allegato allo stesso);
- l’Offerta.

Articolo 3 – Tariffe e orari

Le tariffe indicate nel presente capitolato sono quelle soggette al ribasso ai fini dell’aggiudicazione della concessione del Servizio per la durata di quattro anni e sono state elaborate sulla base dei dati disponibili relativi alla fornitura del servizio negli anni passati da Ditte iscritte nei Registri ex art. 68 Cod. Nav..



RIFIUTI SOLIDI URBANI

Le tariffe-base (massime di servizio IVA esclusa) **a tonnellata**, già detratti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oggetto della gara e cui i partecipanti alla gara dovranno formulare offerta al ribasso, sono le seguenti:

per le navi mercantili:

da 0 a 500 G.T.	€ 23,86
da 501 a 1000 G.T.	€ 30,69
da 1.001 a 4.000 G.T.	€ 39,20
da 4.001 a 10.000 G.T.	€ 49,27
da 10.001 a 15.000 G.T.	€ 59,66
oltre 15.000 G.T.	€ 107,38

per le navi passeggeri o militari compreso l'equipaggio:

da 1 a 200 passeggeri	€ 25,7
da 201 a 500 passeggeri	€ 49,43
da 501 a 1.000 passeggeri	€ 102,26
oltre 1.001 passeggeri	€ 153,38

Per oneri di smaltimento rifiuti solidi urbani e loro assimilabili da conferire presso impianto di riciclaggio di RSU – (tali quote non sono soggette a ribasso, in quanto si tratta di importi fissi da corrispondere all'impianto di smaltimento):

per ogni mc o frazione di esso	€ 30,00
--------------------------------	---------

Tariffe per prestazioni rese fuori dall'orario ordinario di lavoro:

Orario ordinario di lavoro è: dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 17.00.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario di lavoro ordinario danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

per le prestazioni dalle ore 17.01.00 alle ore 07.59	+30%
per le prestazioni rese nei prefestivi e festivi dalle 08.00 alle 17.00	+50%
per le prestazioni rese nei prefestivi e festivi dalle 17.01 alle 07.59	+100%

Le unità navali approdanti nel porto di Trapani, a mezzo degli Agenti Raccomandatari marittimi, sono tenute alla corresponsione del **35%** delle tariffe previste nel caso in cui **non** conferiscano i rifiuti durante la sosta nel porto di Trapani, anche se in possesso della deroga di cui al punto 2 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 182/2003. Da tale obbligo restano escluse



le navi in servizio di linea, in relazione a quanto previsto all'art. 6 punto 4 della stessa norma;

1. Per le navi militari italiane è prevista una riduzione del 30% (limitatamente alle tariffe base).

RIFIUTI SPECIALI

Le tariffe-base (massime di servizio IVA esclusa), già detratti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oggetto della gara e cui i partecipanti alla gara dovranno formulare offerta al ribasso, sono le seguenti:

A – Raccolta, trasporto e smaltimento con cisterna entro le 3 ore:

Carichi da 0 a 7 tonnellate	€ 2.156,00
Per ogni tonnellata in più	€ 308,00
Attesa sottobordo in eccedenza alle 3 ore	€ 57,20/H
Per servizio richiesto e non effettuato per motivi non imputabili all'operatore	€ 220,00
Utilizzo pompa dell'operatore	€ 44,00/H
Rifiuti speciali pericolosi	€ 1,65/Kg
Trasporto ad impianto autorizzato rifiuti pericolosi	€ 825,00
Trasporto ad impianto autorizzato rifiuti speciali	€ 385,00
Analisi di caratterizzazione del rifiuto (non soggetta a ribasso)	€300,00

Tariffe per prestazioni rese fuori dall'orario ordinario di lavoro:

Orario ordinario di lavoro è: dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 17.00.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario di lavoro ordinario danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

per le prestazioni dalle ore 17.01.00 alle ore 07.59	+30%
per le prestazioni rese nei prefestivi e festivi dalle 08.00 alle 17.00	+50%
per le prestazioni rese nei prefestivi e festivi dalle 17.01 alle 07.59	+100%

Le unità navali approdanti nel porto di Trapani, a mezzo degli Agenti Raccomandatari marittimi, sono tenute alla corresponsione del **35%** delle tariffe previste nel caso in cui **non** conferiscano i rifiuti durante la sosta nel porto di Trapani, anche se in possesso della deroga di cui al punto 2 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 182/2003. Da tale obbligo restano escluse le navi in servizio di linea, in relazione a quanto previsto all'art. 6 punto 4 della stessa norma;

Per le navi militari italiane è prevista una riduzione del 30%.



La quota del 35% non sarà dovuta nel caso in cui si corrisponda anche solo una delle tipologie dei rifiuti soprarichiamati.

Articolo 4 – Dotazioni minime di personale, mezzi ed attrezzature per il corretto espletamento del Servizio

Possedere o disporre di:

- almeno un trattore per semirimorchio in regime ADR per trasporto rifiuti pericolosi;
- almeno un semirimorchio con capacità superiore a mc 15 per il trasporto di rifiuti speciali liquidi;
- almeno un semirimorchio cisternato con capacità superiore a mc25 e con pompa aspirante in regime ADR per il trasporto di rifiuti pericolosi liquidi;
- almeno due cisterne scarrabili (di cui almeno una in regime ADR) per il trasporto di rifiuti liquidi pericolosi e non;
- almeno 5 cassoni scarrabili con capacità superiore a mc 20 per raccolta differenziata e raccolta rifiuti speciali pericolosi e non;
- almeno due auto compattatori con capacità superiore a mc. 10;
- almeno un mezzo scarrabile per il trasporto di materiale di risulta e per movimentazione cassoni rifiuti;
- almeno due mezzi (di cui uno scarrabile ed uno furgonato) per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi; detti mezzi (e quelli eventualmente aggiuntivi) dovranno essere autorizzati in regime ADR.

I mezzi di trasporto, nonché tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera in genere che saranno impiegati per l'esecuzione del Servizio, devono essere sotto ogni profilo – tecnico e documentale – e per tutta la durata del Servizio idonei all'impiego e concretamente utilizzabili dal **Concessionario**, in ottimo stato di funzionamento, omologati e collaudati e con tutti i documenti in regola ed in corso di validità. In particolare i mezzi di terra dovranno soddisfare le norme vigenti stabilite dal codice della strada e relative alla gestione dei rifiuti.

Articolo 5 – Modalità e condizioni minime di esecuzione del Servizio

In ragione al traffico di navi ed alla tipologia dei carichi dalle stesse trasportati interessanti il Porto di Trapani, agli ormeggi ed ancoraggi utilizzati con riferimento al servizio oggetto



del presente contratto, il Concessionario opera come imprenditore professionale a proprio rischio e con organizzazione di mezzi propri, con l'osservanza piena ed incondizionata di quanto previsto nella documentazione di gara e nel rispetto delle previsioni normative vigenti in materia.

Il Concessionario è responsabile della disciplina e del buon ordine durante l'esecuzione del servizio e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le relative norme di legge e di regolamento.

Il Concessionario assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio, inclusi tutti i lavori accessori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per espletare il servizio, secondo le condizioni stabilite dal presente contratto.

Nell'esecuzione del Servizio il Concessionario è tenuto ad osservare le regole d'arte e della buona tecnica e vi si conforma.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale può in ogni momento, per motivate e giustificate ragioni di tutela dell'interesse pubblico afferente al presente contratto, chiedere e pretendere la sostituzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera inadeguati, e/o l'adeguamento degli stessi, senza che per questo il Concessionario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi.

Il Servizio deve essere condotto senza arrecare ostacoli o impedimenti al traffico veicolare in porto ed in soggezione quindi alle prescrizioni che saranno stabilite dalle competenti autorità. Il Concessionario dovrà provvedere affinché la circolazione non venga ostacolata e resa pericolosa e sarà pure tenuto a praticare ogni presidio o segnale a salvaguardia del pubblico passaggio che non dovrà mai essere ingombrato da propri mezzi d'opera inattivi.

Articolo 6 – Tempi di esecuzione / sospensione, ritardi/penali

Il Concessionario effettua il servizio nel rispetto degli orari e dei tempi indicati nel presente contratto, svolgendo le relative attività in maniera tempestiva in considerazione delle esigenze dell'utenza e del porto.

Il Concessionario che effettua la prestazione in ritardo a causa di un evento di forza maggiore deve fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque quanto possibile per attenuarne le conseguenze. Esso è comunque tenuto a garantire i servizi minimi anche in presenza di sciopero del proprio personale, condizione che deve preventivamente comunicare all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.



Resta convenuto che non saranno considerati come eventi di forza maggiore gli scioperi aziendali e le avverse condizioni climatiche derivanti da maltempo, da precipitazioni anche di eccezionale intensità, qualunque ne sia la causa, a meno che non si tratti di calamità naturali e/o condimeteo avverse così come dichiarate dalle competenti Autorità.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio del servizio, né giustificano la sua mancata regolare o continuativa conduzione o una loro ritardata ultimazione:

- il ritardato ottenimento di licenze, concessioni, autorizzazioni o provvedimenti abilitativi o permissivi comunque denominati;
- l'adempimento di prescrizioni richieste, o rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Responsabile del procedimento o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria o di sicurezza;
- eventuali adempimenti posti a carico del Concessionario dal presente contratto;
- eventuali controversie tra il Concessionario e i fornitori, affidatari e qualsiasi altro incaricato dal Concessionario, nonché i ritardi e gli inadempimenti dei medesimi soggetti;
- eventuali vertenze tra il Concessionario ed il proprio personale dipendente;
- avverse condizioni climatiche anche se di durata eccedente l'ordinario.

Per il ritardo nella fase di attivazione del Servizio, rispetto alla data prevista dal contratto (o dalla lettera di consegna del Servizio), per fatto imputabile all'impresa viene applicata una penalità pari a € 600,00 (Euro seicento), per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni, trascorsi i quali il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ., con conseguente decadenza/risoluzione del contratto, senza alcun ulteriore preavviso per l'impresa, al cui carico sono posti tutti i danni derivanti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale in conseguenza del ritardo/mancata attivazione del Servizio.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché di inadempienze contrattuali riguardanti il Servizio, verrà inoltrata al Concessionario formale lettera di contestazione.

Ogni contestazione comporta l'addebito di una penalità che può variare, secondo quanto di seguito riportato:

- Mancato intervento da parte degli operatori tenuti ad effettuare il Servizio: **€ 300,00;**
- Interruzione/sospensione del Servizio: **€ 300,00;**



- Per ogni altra inosservanza di quanto previsto nel presente contratto, e per altri inadempimenti riguardanti il Servizio, l'importo della penale sarà valutato a discrezione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale in base alla gravità dell'inadempienza **da un minimo di € 60,00 ad un massimo di €600,00.**
- Gli importi ed i massimali sopra indicati sono automaticamente raddoppiati nel caso in cui le inadempienze riguardino o possano avere effetti sulla salute pubblica, sulla sicurezza o sull'ambiente.

Qualora l'impresa non effettui il pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata/PEC, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale si rivale sulla cauzione di cui al punto 12, lett. a) della Lettera Invito.

Dopo cinque contestazioni con relativo addebito di penalità (considerate complessivamente nell'arco di un anno contrattuale), l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale avrà facoltà di dichiarare la decadenza della concessione e potrà di diritto risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. civ senza ulteriore preavviso e potrà affidare il Servizio ad altra Impresa, addebitandone i maggiori oneri conseguenti all'Impresa inadempiente, salvo l'obbligo di quest'ultima di corrispondere all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale le penali addebitate relative alle inadempienze contestate.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale ad essere risarcita del maggior danno.

Articolo 7 – Ulteriori obblighi del Concessionario

Il Concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, dal presente contratto e dalla documentazione ad esso correlata ed è obbligato:

1. a disporre, per ciascun giorno lavorativo e fin dall'inizio del Servizio, di quanto previsto all'interno del Presente Capitolato;
2. ad attenersi tassativamente alle tariffe ed agli orari indicati dal contratto;
3. a garantire il Servizio 24 ore su 24 in ogni giorno dell'anno come previsto dal tariffario;
4. a far proprie, conformarsi ed eseguire le procedure e le misure aggiuntive di sicurezza previste nei Port Facility Security Plans (PFSP'S) adottati dai terminal e nelle banchine comprese nell'ambito di esecuzione del Servizio; si adegua alle eventuali variazioni e/o correttivi apportati ai piani stessi ed alle procedure operative



che vengono definite di volta in volta e fornisce tutte le informazioni ad esso relative, o comunque in proprio possesso, per la corretta attuazione di tali piani. Sarà obbligo del **Concessionario**, ove necessario, chiedere di volta in volta ai soggetti direttamente interessati (a titolo esemplificativo Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Autorità Marittima, Terminal portuali, Compagnie di Navigazione) le informazioni attinenti a tali piani necessarie per il puntuale adempimento di quanto ivi previsto;

5. a conformarsi e rispettare le prescrizioni emanate ai sensi di legge dalle competenti Autorità ed Amministrazioni, nessuna esclusa, che hanno competenza sui luoghi e sulla materia di cui al presente contratto, restando fin d'ora fermo e convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e/o limitazioni a carico e/o danno del Concessionario, quest'ultimo non potrà vantare nessuna azione, diritto e/o pretesa nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
6. a conformarsi e rispettare ogni modifica o integrazione, anche sotto l'aspetto tariffario, di quanto forma oggetto del presente contratto operata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale in ragione delle eventuali mutate e/o sopravvenute circostanze di fatto e/o di diritto e/o delle diverse e/o nuove valutazioni, che influiscano e/o vadano comunque ad interessare il Servizio di cui trattasi;
7. a provvedere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di compilazione dei formulari di identificazione rifiuti e di registri di carico/scarico rifiuti e presentazione della prevista denuncia annuale (M.U.D.);
8. a provvedere, ove previsto ed obbligato per legge, all'iscrizione al Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed a mantenere tale iscrizione per tutta la durata del contratto;
9. a provvedere alle garanzie ed alle coperture assicurative previste al punto 12 della Lettera Invito, nonché a quelle previste dalla vigente normativa o comunque necessarie in ragione dell'oggetto del contratto e/o dei luoghi in cui esso deve essere eseguito.

Il Concessionario è inoltre tenuto:

1. a nominare per tutta la durata del Servizio, un proprio Responsabile operativo che curi l'esecuzione del Servizio e che sia dotato di ampio mandato; della suddetta



- persona dovrà trasmettere all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale il nominativo ed un recapito telefonico al fine dell'immediata reperibilità;
2. a trasmettere all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale il proprio D.V.R. ed ogni altra documentazione riguardante la sicurezza dei lavoratori;
 3. a fornire l'elenco dei dipendenti dedicati al servizio;
 4. a fornire all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale l'elenco degli impianti presso i quali conferiscono per il recupero/smaltimento dei rifiuti, specificando per ciascun impianto i rifiuti conferiti con il relativo codice CER e le specifiche modalità di conferimento;
 5. a trasmettere all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale (anche per via telematica), ove richiesto, con cadenza trimestrale, le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale si riserva la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento;
 6. ad allontanare dalle aree oggetto del Servizio, mediante semplice richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, il Responsabile operativo, gli assistenti ed il personale che non riuscissero di gradimento all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale a causa di inadempimenti o disservizi;
 7. a trasmettere periodicamente in via informatizzata (foglio elettronico o database) all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale le seguenti informazioni:
 - ogni mese la quantità complessiva di rifiuti urbani ritirati distinti per tipologia, con la specificazione del codice CER, e le relative navi che hanno conferito (della nave deve essere specificato il nome, il tipo, la stazza, il numero di equipaggio ed il numero di passeggeri);
 - ogni mese la quantità di rifiuti speciali non pericolosi distinti per tipologia, con la specificazione del codice CER, e le relative navi che hanno conferito (della nave deve essere specificato il nome, il tipo, la stazza, il numero di equipaggio ed il numero di passeggeri);
 - ogni mese la quantità di rifiuti speciali pericolosi distinti per tipologia, con la specificazione del codice CER, e le relative navi che hanno conferito (della



- nave deve essere specificato il nome, il tipo, la stazza, il numero di equipaggio ed il numero di passeggeri);
- ogni mese informazione su ciascuna nave in deroga per la quale devono essere specificati nome, tipo, stazza, numero di equipaggio e numero di passeggeri;
 - entro il quindicesimo giorno del mese di gennaio, sempre in via informatizzata, una tabella riepilogativa dei dati mensili riferiti all'anno precedente;
8. a segnalare all'Area Operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale eventuali danni causati a terzi e qualsiasi altra anomalia riscontrata nello svolgimento del Servizio. I servizi affidati non possono essere sospesi od abbandonati per nessuna ragione, salvo casi di forza maggiore previsti dalla Legge e di questo il Concessionario darà immediata comunicazione all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
9. alla corretta applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti. Trattandosi di rapporto diretto tra il Concessionario e l'utenza portuale, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale non si assume alcuna responsabilità per eventuali inottemperanze, da parte del Concessionario, ad obblighi di legge in materia di autorizzazioni e/o iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nonché a qualsiasi altra normativa di legge vigente in materia di raccolta e trasporto rifiuti. A tale specifico riguardo si precisa che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale è da ritenersi manlevata da qualsiasi responsabilità circa le irregolarità che venissero accertate dagli Organi preposti al controllo dei formulari di identificazione rifiuti; è pertanto a carico del Concessionario ogni onere per sanzioni, ricorsi, responsabilità ai sensi delle norme vigenti in materia. Solo compito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale sarà quello di vigilare e, qualora le certificazioni non risultassero a norma, potrà sospendere senza preavviso il contratto senza alcuna pretesa da parte del Concessionario;
10. alla pulizia, al lavaggio ed alla disinfezione con frequenza settimanale o più frequentemente secondo le prescrizioni delle autorità competenti, dei cassoni dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti;
11. ad attuare procedure improntate alla massima trasparenza ed a criteri di rapidità e facilità che consentano l'immediata conoscenza da parte dell'Autorità di Sistema



- Portuale del Mare di Sicilia Occidentale di fatti, situazioni, anomalie, disservizi, reclami degli utenti, problematiche di qualsiasi natura concernenti il Servizio;
12. alla fornitura dei mezzi necessari per lo svolgimento del servizio compresi i mezzi d'opera, i materiali di consumo, i carburanti, i lubrificanti, i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza, ecc. atti a svolgere il servizio in perfetta efficacia ed efficienza ed in ottemperanza alla normativa vigente;
 13. al mantenimento in esercizio dei mezzi con cui è espletato il Servizio, con integrale assunzione di tutti i relativi costi (inclusi quelli del personale);
 14. a far rapidamente fronte alle eventuali soste forzate dovute a rotture dei mezzi e/o delle attrezzature, attuando prontamente i necessari interventi del caso al fine di consentire la ripresa regolare del servizio;
 15. a tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie che si rendessero necessarie per il perfetto ripristino dei mezzi e delle attrezzature del Concessionario adibiti allo svolgimento dei servizi oggetto del contratto;
 16. alle spese per l'adozione di tutti i procedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al servizio e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sul Concessionario con pieno sollievo tanto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza. L'impresa affidataria è obbligata a sostituire immediatamente il personale infortunato, ammalato o in ferie o che, comunque per qualsiasi altro motivo, non sia presente in servizio, in modo da garantire la costante e continua presenza di un numero minimo ed indispensabile di lavoratori, in conformità a quanto stabilito negli articoli precedenti;
 17. al controllo ed osservanza delle norme generali e locali in materia di inquinamento ambientale. Al riguardo si precisa che ogni responsabilità ricadrà pertanto sul Concessionario con pieno sollievo tanto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale quanto del personale da essa preposto alla sorveglianza;
 18. ad eliminare immediatamente rifiuti e/o altro materiale di qualsivoglia natura accidentalmente sparsi e/o derivanti da perdite. Resta inteso che tutte le autorizzazioni e le spese in materia di disinquinamento e di smaltimento dei rifiuti sono di competenza e completamente a carico del Concessionario;



19. a garantire l'accesso ai luoghi in cui viene prestato il Servizio ed il libero passaggio negli stessi alle persone alle quali siano stati affidati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale lavori e servizi non compresi nel presente contratto ed alle persone che eseguono i lavori o servizi attinenti all'attività portuale;
20. al risarcimento dei danni di ogni genere compreso il ripristino di eventuali guasti causati durante l'esecuzione del servizio, nonché il pagamento di indennità a proprietari o concessionari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati o temporaneamente occupati durante l'esecuzione del servizio;
21. alle spese per prove, esami, verifiche ed autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio; il Concessionario non potrà accampare pretese di compensi per eventuali ritardi o sospensioni del servizio necessari per lo svolgimento dei suddetti esami;
22. al pagamento di tutte le spese del contratto: registrazione, copia degli atti ed ogni altro contributo ed imposta inerenti al Servizio.

Articolo 8 – Autorizzazioni

Sono a carico del Concessionario l'ottenimento di ogni e qualsiasi licenza, concessione, autorizzazione o provvedimento abilitativo o permissivo comunque denominato – con particolare, ancorché non esclusivo, riferimento a quelli di cui al D. Lgs. 152/06 e relativi decreti attuativi, necessari per poter operare nelle zone oggetto di intervento ed eseguire il Servizio e, in particolare, sia con riferimento al trasporto e/o conferimento del materiale in discarica, sia per la possibilità di recupero o smaltimento dello stesso in modo alternativo.

Il mancato ottenimento di dette licenze, concessioni, autorizzazioni o provvedimenti abilitativi o permissivi, comunque denominati, per fatto imputabile al Concessionario costituiscono, qualora determini l'impossibilità ad effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto, giusta causa di risoluzione del contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

Eventuali ritardi imputabili al rilascio di dette autorizzazioni non può costituire per il Concessionario titolo per avanzare pretese e/o richieste di sorta, o vantare risarcimento e/o indennizzi, essendo inteso che il rilascio delle predette autorizzazioni è ad esclusivo carico e rischio dell'impresa esecutrice, anche agli effetti dell'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.



Articolo 9 – Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro – Personale addetto

Nell'esecuzione del Servizio, il Concessionario applica integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolge il Servizio. Tale obbligo permarrà anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'azienda e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il Concessionario si obbliga e si impegna ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori che eseguono quanto forma oggetto del presente contratto le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria. Tutto il personale presente nei luoghi di esecuzione del contratto deve essere dotato ed esporre la tessera di riconoscimento come previsto dall'art. 18, comma 1, lettera u), del D. Lgs. del 9/4/2008 n. 81. Il Concessionario deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, la tutela, la protezione, l'assicurazione, l'assistenza, la libertà e la dignità dei lavoratori.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai precedenti commi, accertata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale o a questa segnalata dagli organi competenti, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale medesima comunica al Concessionario l'inadempienza accertata e procede a rivalersi sulla garanzia di cui al punto 12 della Lettera Invito, e ad applicare, ove possibile, le penali previste dall'Articolo 7.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale resta nel modo più assoluto estranea ai rapporti giuridici conseguenti all'assunzione e/o licenziamento di personale da parte del Concessionario che rimane obbligato, senza maggior compenso, indennizzo e/o risarcimento alcuno, a sostituire la carenza di personale.

Il Concessionario ha l'obbligo di far osservare a coloro che comunque intervengono nell'esecuzione del servizio, adottando tempestivamente gli opportuni provvedimenti e relative procedure, tutte le disposizioni e prescrizioni che rilevano per ciò che attiene la corretta, regolare e sicura esecuzione di quanto forma oggetto del contratto.



Il Concessionario rimane comunque responsabile, in ogni caso, del proprio operato e di quello del proprio personale dipendente.

Tutto il personale deve tenere un contegno corretto e decoroso nei confronti del pubblico.

Articolo 10 – Sicurezza del lavoro

Il Concessionario deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme di sicurezza di carattere generale e particolare vigenti in ambito portuale e che venissero emanate successivamente alla stipula del presente contratto.

In particolare, il concessionario provvede alla:

- valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare in relazione all'attività oggetto della concessione ed elaborazione del relativo documento di sicurezza anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08;
- osservanza di tutto quanto previsto nel D.U.V.R.I. che sarà condiviso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e dal Concessionario, prima della stipula del presente contratto, di cui farà parte integrante;
- comunicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, con competenze e formazione adeguate all'attività oggetto della concessione, e relativi recapiti;
- informazione e formazione del proprio personale adibito al Servizio oggetto della concessione;
- predisposizione di tutte le attrezzature di lavoro necessarie e loro regolare manutenzione ai fini dello svolgimento in sicurezza del Servizio;
- predisposizione e fornitura degli idonei dispositivi di protezione individuale ai propri addetti allo svolgimento del Servizio;
- designazione di personale addestrato al Primo Soccorso e lotta agli incendi ed alle emergenze.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, fermi restanti i rispettivi ambiti di competenza e responsabilità e senza assumersi, di conseguenza, alcuna responsabilità al riguardo, si riserva il diritto di effettuare in ogni momento ispezioni ed accertamenti sull'applicazione di quanto contenuto nel documento di sicurezza in relazione



all'attività oggetto del presente contratto, sia direttamente, sia tramite Enti preposti a tale compito o tramite terzi.

Il Concessionario deve notificare immediatamente alla Stazione Appaltante, oltre che alle Autorità ed Enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione del Servizio, che abbia coinvolto personale e/o mezzi del Concessionario o di terzi, e/o causato danni o perdita di proprietà.

Articolo 11 – Clausole di manleva

Per tutta la durata del contratto il Concessionario:

1. solleva l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale da ogni e qualsiasi responsabilità e/o intervento, di qualsivoglia natura e/o genere, presente o futuro, con riferimento al Servizio oggetto del presente contratto;
2. tiene interamente indenne e manlevata l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare, per qualsivoglia motivo, titolo e/o causa, in ragione di danni sofferti e/o subiti da persone e/o cose anche di terzi a causa e/o in occasione dell'esecuzione del Servizio;
3. tiene interamente indenne e manlevata l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, ed i suoi dirigenti, dipendenti, tecnici e preposti da ogni e qualsiasi danno, azione – anche a titolo esecutivo, ricorso, rivendicazione, molestia e/o condanna, che essa Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e/o essi dirigenti, dipendenti, tecnici e preposti possano subire a causa di azioni e/o omissioni del Concessionario relativi a quanto forma oggetto del Servizio.

Articolo 12 – Fatturazione / Pagamenti

Il compenso per il Servizio svolto dal Concessionario è ad esclusivo carico di chi commissiona il Servizio.

Il Concessionario ha titolo per richiedere il pagamento a condizione che presenti:

- regolare fattura il cui importo è elaborato sulla base delle tariffe, come ribassate in sede di gara;
- rapporto della prestazione controfirmato dal Comandante della nave (o chi per esso) a prestazione avvenuta. La controfirma del comando nave non è obbligatoria per le prestazioni previste dalle tariffe in deroga, vista l'obbligatorietà della



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

corresponsione da parte della nave e la presenza di un documento della locale Autorità Marittima che autorizza (a seguito di regolare presentazione di domanda in tal senso) la deroga al conferimento da parte della nave.

Articolo 13 – Canone

Il canone dovuto all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, a fronte della concessione per l’espletamento del Servizio, scaturirà dalle operazioni di gara a seguito dell’apertura delle offerte economiche.

Il canone relativo al primo anno deve essere versato dal Concessionario anticipatamente alla stipula del contratto e, successivamente, con cadenza annuale a far data dal primo versamento.

In ogni caso di mancato o ritardato pagamento sono dovuti all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale gli interessi corrispettivi di legge. E’ fatta salva la possibilità di rivalsa sulla cauzione definitiva.

Il RUP

(Dott.ssa Fiora SODO)